

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di SDI S.p.A.

Regolamento approvato in data
07/10/2022

Indice

Premessa	3
Art. 1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti per la nomina	3
Art. 2 Presidente del Consiglio di Amministrazione	3
Art. 3 Competenze del Consiglio di Amministrazione	3
Art. 4 Delega di poteri	4
Art. 5 Doveri degli amministratori	4
Art. 6 Convocazione	5
Art. 7 Riunioni e deliberazioni	5
Art. 8 Remunerazione	6
Art. 9 Revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori	6
Art. 10 Aggiornamento	7

Premessa

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) raccoglie l’insieme delle norme che regolano la composizione, il funzionamento e l’operatività del Consiglio di Amministrazione della società s.d.i. automazione industriale S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**SDI**”), ai sensi dello statuto sociale adottato in data 04/03/2011 (di seguito, lo “**Statuto**”) e della legge.

Art. 1

Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti per la nomina

(art. 17 dello Statuto, art. 2382 del Codice Civile)

- 1.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci (l’“**Assemblea**”).
- 1.2. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 1.3. Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità nonché una specifica competenza tecnica/commerciale/amministrativa derivante da studi compiuti, funzioni disimpegnate presso aziende, sia pubbliche che private, e da pubblici uffici ricoperti.
- 1.4. Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dall’ufficio di amministratore l’essere dichiarato interdetto, inabilitato, fallito e l’essere condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, anche se temporanea, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2

Presidente del Consiglio di Amministrazione

(art. 20 dello Statuto)

- 2.1. Ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge tra i propri membri un presidente (di seguito, il “**Presidente**”).
- 2.2. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti gli amministratori con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

(art. 18 dello Statuto)

- 3.1. Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere di gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari o opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o per statuto, sono riservati all’Assemblea.

Art. 4 **Delega di poteri**

(artt. 22, 23 dello Statuto e artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, 2506 bis del Codice Civile)

- 4.1 Il Consiglio può delegare al Presidente, a uno o più amministratori delegati ovvero a un comitato esecutivo (presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili. A tal fine, il Consiglio deve determinare i limiti della delega e, con riferimento al comitato esecutivo, anche le modalità di funzionamento dello stesso. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio.
- 4.2 Ai sensi di legge, non possono essere delegate le seguenti attribuzioni:
- (i) potere delegato di emissione di obbligazioni convertibili;
 - (ii) redazione del bilancio sociale;
 - (iii) potere delegato di aumento del capitale a pagamento;
 - (iv) in caso di perdite superiori a 1/3 del capitale (anche se non intaccano il minimo legale), il potere di convocare l'Assemblea e la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale;
 - (v) redazione del progetto di fusione;
 - (vi) redazione del progetto di scissione.
- 4.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 4.4 Il Consiglio può nominare direttori generali e determinarne i relativi poteri.
- 4.5 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio e, nei limiti della delega loro attribuita, agli amministratori delegati. In caso di liquidazione, la rappresentanza spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.
- 4.6 Il Consiglio può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In questo caso, se il soggetto nominato non fa parte del Consiglio, all'attribuzione del potere di rappresentanza della Società si applicheranno le norme in tema di procura.

Art. 5 **Doveri degli amministratori**

(artt. 2391 e 2392 del Codice Civile)

- 5.1 Gli amministratori:
- (i) devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;
 - (ii) sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori;
 - (iii) sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

- 5.2 La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
- 5.3 L'amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri amministratori e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.
- 5.4 Gli amministratori sono tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni, notizie e ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del relativo mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico.

Art. 6 Convocazione

(artt. 19 e 24 dello Statuto)

- 6.1 Il Presidente convoca il Consiglio tutte le volte che lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.
- 6.2 La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, spedito tramite lettera raccomandata almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun amministratore, ovvero tramite telefax o e-mail inviati due giorni prima della riunione.
- 6.3 Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Art. 7 Riunioni e deliberazioni

(art. 24 dello Statuto e art. 2388 del Codice Civile)

- 7.1 Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica ovvero, in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.
- 7.2 È ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.
- 7.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, che ne coordina i lavori, ovvero, nell'eventualità di un impedimento o di rifiuto del medesimo, dal soggetto designato dagli intervenuti o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 7.4 Il Consiglio delibera: (i) a maggioranza assoluta dei presenti, ovvero (ii) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, ove si intenda costituire un patrimonio destinato a uno specifico affare.
- 7.5 Non sono computati ai fini del calcolo delle suddette maggioranze, gli amministratori che si siano dichiarati in conflitto di interessi.
- 7.6 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- 7.7 Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o dello statuto potranno essere impugnate, dal Collegio Sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione stessa. I soci potranno, invece, impugnare quelle deliberazioni che siano lesive dei loro diritti.

Art. 8 Remunerazione

(art. 25 dello Statuto)

- 8.1 Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea in occasione della loro nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Può essere riconosciuto un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio); può inoltre essere riconosciuta agli amministratori un'indennità di fine mandato.
- 8.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio, nel rispetto dei limiti determinati dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 8.3 Il Consiglio ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore degli amministratori, qualora la stessa abbia deliberato un importo complessivo per l'intero Consiglio, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 9 Revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori

(art. 25 dello Statuto e artt. 2382, 2383, 2385 del Codice Civile)

- 9.1 Gli amministratori cessano dal loro ufficio nelle seguenti ipotesi:
- (i) per revoca da parte dell'Assemblea, esercitabile in ogni momento; è tuttavia fatto salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni ove la suddetta revoca avvenga senza giusta causa;
 - (ii) per dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio e al Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) per scadenza del termine, con effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito;
 - (iv) per decadenza, dovuta al venir meno della sussistenza dei requisiti di legge;
 - (v) per morte dell'amministratore.
- 9.2 La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta, entro 30 giorni, presso il competente Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.
- 9.3 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare anche uno solo degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Presidente, ovvero l'amministratore più anziano in carica, convocherà d'urgenza l'Assemblea al fine di procedere alla nomina dell'intero Consiglio.

Art. 10
Aggiornamento

- 10.1 Compete al Consiglio di Amministrazione verificare periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento nonché apportare i dovuti aggiornamenti anche con riguardo al recepimento in esso di sopravvenute modifiche normative, regolamentari o statutarie.